

RELAZIONE SUI LIMITI PER IL PREVENTIVO 2021

Con l'entrata in vigore della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 denominata "Legge Finanziaria 2020" la relazione sui limiti subisce un profondo cambiamento dovuto alla nuova impostazione di calcolo degli stessi, determinato da tale previsione legislativa che stravolge completamente la precedente impostazione di calcolo per la definizione dei limiti di spesa, prevedendo di assoggettare ad un unico limite una serie di voci di spesa previsti nei bilanci degli enti pubblici. Prevede altresì una semplificazione nel calcolo dei versamenti delle economie al bilancio dello Stato utilizzando come unico termine di riferimento l'importo totale dovuto nell'anno 2018.

Andiamo per ordine.

L'art.590 della Legge Finanziaria 2020 stabilisce che:

" agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'Allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale."

Tale articolo quindi annulla la modalità di calcolo sui limiti di spesa degli enti e organismi di cui all'art.1 comma 2 della Legge 196/2009 indicando al successivo art.591, le nuove modalità.

L'art.591 della Legge Finanziaria sul calcolo dei nuovi limiti di spesa così recita:

" A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. "

L'art.591 indica quindi come limite di spesa per gli enti e organismi sopra individuati, un valore non superiore alla media di quanto speso per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il legislatore in questa finanziaria, non lascia nulla al caso, indicando al successivo art. 592 quali sono le voci inserite nei consuntivi 2016, 2017 e 2018 da considerare al fine di stabilire il valore medio che stabilisce il limite di spesa per l'anno 2020 delle voci su indicate.

Così l'art.592 della medesima Legge Finanziaria:

" Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;


1

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui

all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

.....”

Le Camere di Commercio adottando la contabilità civilistica si devono uniformare a quanto previsto dalla lettera b) dell'art.592, facendo rientrare nel calcolo dei limiti di spesa le seguenti voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27/3/2013.

Successivamente è intervenuta la nota Mise n.88550 del 25.03.2020, emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fornito delle prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui alla Legge Finanziaria 2020. La Nota Mise in esame ritiene di poter escludere gli interventi economici iscritti alla voce **b7a)** del budget economico di cui al DPR 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico, e quindi escludere i relativi oneri di promozione anche dalla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci di esercizio del triennio 2016-2018. Il Mise ritiene che dalla lettura della relazione tecnica alla presente Legge di bilancio l'obiettivo è quello di riordinare e semplificare il quadro delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi, con l'obiettivo di sostituire lo stesso quadro con una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle altre misure attive preesistenti che riguardano aspetti dell'attività gestionale degli enti.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che, con sua nota n.0148123 del 12.9.2013, aveva individuato il quadro di raccordo tra lo schema di conto economico previsto dal DPR 254/05 e lo schema di conto economico previsto dal D. M. 27 marzo 2013, specificando che gli interventi di promozione economica iscritti alla voce B8) del modello di cui all'allegato DPR 254, dovevano essere imputati alla voce b7a) dello schema del D. M. 27 marzo 2013.

Con propria nota 0190345 del 13.09.2012 lo stesso Mise aveva escluso dalla base imponibile per il calcolo dei versamenti relativi alla spesa sostenuta per consumi intermedi, gli interventi di promozione economica, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla mission istituzionale degli enti e organismi come le camere di commercio.

Pertanto, alla luce delle indicazioni pervenute, questi i dati dei consuntivi della CCIAA di Napoli relativi agli anni 2016,2017 e 2018 per la determinazione del limite di spesa:

	2016	2017	2018
B6)	0	0	0
B7b)	€. 5.957.212	€.5.933.483	€. 5.754.558
B7c)	€. 19.048	€. 11.371	€. 13.476
B7d)	€. 161.296	€. 180.307	€. 141.683



B8)	€.	120.743	€.	41.739	€.	12.885
TOTALE €.		6.258.299	€.6.166.900		€. 5.922.602	

Considerati i suddetti dati relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 derivanti dai conti consuntivi della CCIAA di Napoli redatti secondo le indicazioni del D.M. 27 marzo 2013, il limite di spesa sostenibile per l'anno 2021 con riferimento alla categoria "acquisizione di beni e servizi" è rappresentato dal seguente valore medio:

Totale costi sostenuti anno 2016	€.	6.258.299
Totale costi sostenuti anno 2017	€.	6.166.900
Totale costi sostenuti anno 2018	€.	5.922.602
TOTALE COMPLESSIVO PER CALCOLO	€.	18.347.801

VALORE MEDIO E LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNO 2020 €.	6.115.933
--	------------------

L'ammontare delle spese previste da codesta camera nel preventivo 2021 alle voci B6), B7) (tranne la lettera a) come indicato dalla nota Mise 88550 del 25.03.2020) e B8) ammontano a €. 6.115.754,78 e quindi nel pieno rispetto del limite previsto dalla Legge 160/2019.


La medesima Legge finanziaria di cui sopra prevede altresì all'art.593 che:

“ Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. “

RIVERSAMENTI ALLO STATO ANNO 2021

Per quanto invece attiene al calcolo per il versamento delle economie allo Stato, la Legge finanziaria, come prima evidenziato, ha previsto una semplificazione che viene così dettata dall'art. 594:

“ Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A



annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento..... Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento."

La Camera di commercio nell'anno 2018 ha determinato un importo dovuto di €. 1.170.350 quali economie di bilancio allo Stato. La nuova scheda di monitoraggio prevede il calcolo della maggiorazione del 10% sull'importo dovuto per l'anno 2018 per quanto attiene: all'art.61 commi 1,2,5,6,7 della DL.112/2008 convertito in Legge 133/2008; all'art.6 commi 3,7,8,9,12,13 del DL: 78/2010 convertito in Legge 122/2010; all'art.2 commi da 618 a 623 della L.244/2007 modificata dalla Legge 122/2010; all'art.8 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e all'art.50 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014. Prevede altresì il versamento di quanto dovuto nell'anno 2018 in base alla disposizione ancora applicabile dell'art.6 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

La Camera di Commercio di Napoli verserà all'entrata del Bilancio dello Stato nel 2021 i seguenti importi maggiorati del 10% così suddivisi:

- art.61 commi 1,2,5,6,7 del D.L. 112/2008, per un importo di €.53.948,58 oltre 10% di €.5394,86 per un totale di **€.59.343,44;**
- art.6 commi 3,7,8,9,12,13 del D.L. 78/2010 per un importo di €.73.561,22 oltre 10% di €.7.356,12 per un totale di **€.80.917,34;**
- art.2 commi da 618 a 623 della L.244/2007 modificata dalla L. 122/2010 per un importo di €.137.623,84 oltre 10% di €.13.762,38 per un totale di **€.151.386,22;**
- art.8 comma 3 D.L. 95/2012 per un importo di €.600.606,90 oltre 10% di €.60.060,69 per un totale di **€.660.667,59;**
- art.50 comma 3 del D.L. 66/2014 per un importo di €. 300.303,45 oltre 10% di €.30.030,35 per un totale di **€. 330.333,80;**
- art.6 comma 14 del D.L.78/2010 per un totale di **€. 4.305,43;**

per un versamento complessivo da effettuare alle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2021 di **€.1.286.953,82.**